LEGGE REGIONALE:

"Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi $f\underline{i}$ nanziari 1972/1973".

Legge regionale:

"Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fon di di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanzia ri 1972/1973".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il termine del 31/12/1974 fissato dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 34 per l'espletamento degli appalti, con accettazione di cfferta in au mento, è prorogato al 30/6/1975.

Art. 2

Il 1º comma dell'art. 5 della legge regionale 3 set tembre 1974, n. 34 è così modificato: "Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 1.500.000.000, si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e per gli esercizi successivi".

Art. 3

. La presente legge è dicliarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigo-

re il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Augelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 19 dicembre 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Augelli)